



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 12 ottobre 2015, n. 276

Ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Terza n. 4271/2015. Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.LU.S. di Latiano (BR) - Accreditamento istituzionale della CRAP denominata "Villa C.A. Dalla Chiesa", sita in Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione

Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la Promozione della salute delle persone e delle pari opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 29, comma 5 bis della L.R. 28/5/2004 n. 8 e s.m.i., dispone che: "Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 5/2/2013, stabilisce che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012".

Il citato art. 9, comma 2 della L.R. n. 26/2006 prevede che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal Reg. 2 marzo 2006, n. 3 (art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), della L.R. n. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) (...)".

Con istanze del 23/03/2010, trasmesse al Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS), il Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano (BR) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., il rilascio di accREDITamento istituzionale per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa del Sole", sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 3, e per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Villa C.A. dalla Chiesa" sita nel Comune di Latiano (BR) alla Via per San Michele Salentino s.n., con dotazione di n. 14 posti letto ciascuna, allegando autocertificazione del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005.

Con nota prot. n. A00_081/4740/Coord del 05/12/2011 il Servizio AccREDITamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha chiesto al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL BR di "fornire informazioni in merito ad eventuali convenzioni stipulate dall'Azienda con la Cooperativa Sociale Città Solidale di Latiano (BR), indicandone la data di avvio e gli eventuali atti autorizzativi collegati."

In riscontro alla suddetta richiesta di informazioni, la ASL BR, con nota prot. n. 53698 del-11/09/2012, ha trasmesso la Deliberazione del Direttore Generale n.1503 del 31/08/2012, ove è dichiarato che il rapporto in essere, tra le altre strutture, con le CRAP "Villa del Sole" e "Villa C.A. Dalla Chiesa", site in

Latiano, "si è svolto, nel periodo 2000/2011, con le caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per il rapporto convenzionale dal quadro normativo e regolamentare di riferimento".

Pertanto, considerato che le predette CRAP rientravano nella fattispecie di cui al citato art. 29, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e che risultavano inserite quali strutture residenziali psichiatriche rientranti nel fabbisogno aziendale, sia nella Deliberazione n. 3194 dell'11/11/2008 che nel prospetto trasmesso dal DSM della ASL BR con nota prot. n. 20680DSM/C del 15/11/2011, il Servizio APS, con note prott. nn. A00_081/3020/APS1 e A00_081/3021/APS1 del 13/09/2012, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso le citate strutture, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005.

Con nota prot. n. 38225/Dip-UORP-Direz del 27/02/2013 trasmessa con nota prot. n.152 del 25/3/2013, in riferimento alla CRAP "Villa del Sole", e con nota prot. n. 38160/Dip-UORP-Direz del 27/2/2013 trasmessa con nota prot. n. 150 del 25/03/2013, in riferimento alla CRAP "C.A. Dalla Chiesa", il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato che "con sopralluogo effettuato in data 22.11.2012 il gruppo di lavoro ispettivo costituito da un Medico del S.I.S.P. e due Tecnici della Prevenzione S.P.E.SA.L. e S.I.S.P. di questa ASL Bari, ha riscontrato e certificato la conformità dei requisiti strutturali e degli atti autorizzativi al dettato normativo della L.R. n. 8/2004 e R.R. n. 3 del 13/1/2005 cap. D.03".

Tuttavia, posto che:

- alla data di presentazione delle istanze di accreditamento delle citate strutture, non risultava presente la condizione richiesta dal comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. 4/2010 in ordine all'acquisizione delle autorizzazioni previste, e le stesse domande dovevano considerarsi perfezionate solo alla data della citata Deliberazione del D.G. ASL n. 1503 del 31/08/2012, valevole come atto autorizzativo;

- il fabbisogno stabilito dal R.R. n. 3/2006 risultava di n. 121 posti letto, e considerate le strutture pubbliche, quelle accreditate e le istanze già regolarmente presentate da altri gestori per un totale di n. 106 posti letto, alla suddetta data della Deliberazione del D.G. ASL BR n. 1503/2012 il fabbisogno regionale residuo, ulteriore condizione necessaria prevista dal suddetto art. 12, co. 5 ["Le strutture (...) rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n. 3/2006 (...)", era di n. 15 posti letto, pari a n. 1 CRAP (14 posti letto), mentre la richiesta di accreditamento della Cooperativa Sociale Città Solidale era relativa a n. 2 strutture;

il Servizio APS, con nota prot. n. A00_081/2530/APS1 del 28/06/2013, ha comunicato alla Cooperativa Sociale Onlus Città Solidale che la domanda di accreditamento di una delle due CRAP non poteva essere accolta, invitandola ad indicare univocamente la struttura che avrebbe dovuto essere oggetto di accreditamento.

Inoltre, ha formalmente comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, relativamente alla CRAP non anteposta dalla Cooperativa Sociale.

La Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Città Solidale di Latiano (BR), con nota dell'11/07/2013, ha trasmesso le proprie controdeduzioni, chiedendo al Servizio APS di voler riconsiderare il preavviso comunicato con la citata nota prot. n. A00_081/2530/APS1 del 28/06/2013 e, con nota del 20/09/2013, ha comunicato al Servizio APS che "fermo restando le motivazioni tutte riportate nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto di una delle due istanze di accreditamento delle CRAP gestite dalla scrivente (...), si chiede formalmente l'immediato accreditamento istituzionale della CRAP "Villa del Sole" (...".

Pertanto, il Servizio APS:

- con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 09/12/2013 ha conferito, ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, l'accredito istituzionale alla CRAP denominata "Villa del Sole", sita in Latiano alla Via Giuseppe Di Vittorio n. 3, con dotazione di n. 14 posti letto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 314 del 10/12/2013 ha proceduto al diniego dell'accredito istituzionale richiesto per la CRAP "Villa C.A. Dalla Chiesa", sita in Latiano alla Via per San Michele

Con ricorso R.G. n. 417/2014 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Città Solidale O.N.L.U.S. di Latiano ha chiesto al TAR Puglia, Sezione Staccata di Lecce l'annullamento, tra l'altro:

- della D.D. n. 310/2013, nella parte in cui è accolta la sola istanza di accreditamento relativa alla struttura denominata "Villa del Sole" con esclusione di quella relativa alla struttura "Villa C.A. dalla Chiesa";
- della D.D. n. 314/2013, con la quale il Servizio APS ha proceduto al diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale richiesto per la CRAP "Villa C.A. Dalla Chiesa".

Con sentenza n. 2610/2014 il TAR Puglia Lecce - Sezione Seconda ha respinto il citato ricorso, argomentando che "Era solo con la D.D.G. ASL n. 1503 del 31 agosto 2012, dunque, che secondo una lettura peraltro "sostanzialista" della Regione (neppure tale Delibera aveva i contenuti di una vera e propria autorizzazione), tale rapporto di fatto assumeva i caratteri formali prescritti dall'art. 29, comma 5 bis, citato.";

ritenendo "confermato l'assunto regionale per il quale, prima della D.D.G. n. 1503 del 2012, le strutture in parola non avevano l'autorizzazione all'esercizio, risultando per conseguenza le loro istanze di accreditamento istituzionale fino a quel momento non utilmente valutabili." e che "Ciò determinava, dunque, la loro posteriorità rispetto alle istanze proposte dalle strutture contro-interessate, e, pertanto, il parziale esaurimento del fabbisogno aziendale ex r.r. n. 3 del 2006 (tale, come già scritto, da consentire l'accREDITAMENTO di una sola fra le due CRAP per le quali esso era stato richiesto dalla Cooperativa ricorrente.".

Il legale rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Latiano ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della predetta sentenza del TAR Puglia Lecce n. 2610/2014, concernente il diniego di accREDITAMENTO istituzionale della CRAP "Villa C.A. dalla Chiesa" di Latiano.

Con sentenza n. 4271/2015 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR Puglia Lecce - Sezione Seconda n. 2610/2014, ha accolto il ricorso di primo grado, per l'effetto disponendo l'annullamento del diniego di accREDITAMENTO impugnato, sulla base, tra le altre, delle seguenti considerazioni:

"(...) La Sezione ritiene che le ragioni che hanno indotto la Regione ad accogliere solo una delle domande di accREDITAMENTO della ricorrente, per aver posposto le sue richieste a quelle delle altre strutture private operanti nella provincia di Brindisi, non possano essere condivise, pur dovendosi considerare l'oggettiva complessità del quadro nel quale la Regione doveva muoversi, per la presenza di strutture non accreditate, o accreditate provvisoriamente, in base a diverse disposizioni normative non sempre fra loro coerenti.

Si deve, in proposito, osservare che, come risulta dagli atti, l'appellante, con le sue due C.R.A.P., ha pacificamente erogato per circa dieci anni, in favore del servizio sanitario pubblico, le prestazioni riabilitative che le sono state richieste e che sono state regolarmente remunerate dalla ASL di Brindisi.

Tali prestazioni sono state (evidentemente) erogate sulla base delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività che erano state rilasciate, come è risultato, dal Comune di Latiano (il 31 dicembre 2004), la cui legittimità non risulta sia stata posta tempestivamente in dubbio né dall'ASL di Brindisi né dalla Regione Puglia.

Al contrario, l'ASL di Brindisi ha più volte inserito, nei suoi atti di programmazione (...), le due strutture in questione per il soddisfacimento del suo fabbisogno aziendale.

In tale contesto, anche a voler ritenere che, prima dell'accertamento effettuato con la delibera dell'ASL n. 1503 del 2012, le strutture della ricorrente non avevano una formale autorizzazione (della Regione) all'esercizio dell'attività non si può negare che le stesse hanno operato, per molti anni, sulla base di una autorizzazione comunale ed hanno erogato prestazioni in favore del servizio sanitario pubblico sulla

base di rapporti (anche formali) con l'ASL di Brindisi.

Una volta accertata, da parte dell'ASL (e della Regione), tale situazione (che anche se illegittima aveva prodotto effetti di carattere non reversibile anche nei rapporti con l'Amministrazione) ed una volta che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività era stata formalmente riconosciuta dalla Regione (evidentemente in base all'attività svolta), l'appellante doveva ritenersi peraltro in possesso, come gli altri richiedenti, anche del requisito dell'autorizzazione necessario per l'accreditamento

Risulta non adeguatamente giustificata e non è quindi condivisibile la scelta della Regione di valutare le domande dell'appellante solo in via residuale, dopo aver considerato tutte le altre istanze di accreditamento comunque presentate ed accolte.

(...)"

Pertanto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza n. 4271/2015 ed alla luce dell'annullamento del diniego di accreditamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio APS n. 314 del 10/12/2013, disposto con la medesima sentenza, si propone di rilasciare in favore della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.LU.S. di Latiano (BR) l'accreditamento istituzionale della CRAP "Villa C.A. dalla Chiesa", con dotazione di n. 14 posti letto, sita in Latiano alla Via per San Michele Salentino.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastrò

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza

Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza n. 4271/2015 ed alla luce dell'annullamento del diniego di accreditamento di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio APS n. 314 del 10/12/2013, disposto con la medesima sentenza, in favore della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.LU.S. di Latiano (BR) l'accREDITAMENTO istituzionale della CRAP "Villa C.A. dalla Chiesa", con dotazione di n. 14 posti letto, sita in Latiano alla Via per San Michele Salentino;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Città Solidale Cooperativa Sociale O.N.LU.S. di Latiano (BR), con sede legale in Latiano alla Via Santa Margherita n. 75;

- al Direttore Generale ASL BR;

- al Direttore del DSM ASL BR;

- al Sindaco del Comune di Latiano (BR);

- al Dirigente del Servizio P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccREDITAMENTO/all'Albo Telematico (ove disponibile);

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio

Giovanni Campobasso
